

# PROVINCIA DI PORDENONE



## REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 14/2002)

### Indice

#### **TITOLO I: Norme generali**

- Art. 1 - *Oggetto del Regolamento*
- Art. 2 - *Coordinamento con altre forme di incentivazione*
- Art. 3 - *Fondo di Perequazione*
- Art. 4 - *Regole generali per la costituzione del fondo per la progettazione e pianificazione*
- Art. 5 - *Progetti ed atti di pianificazione che concorrono alla formazione del fondo*
- Art. 6 - *Criteri generali di assegnazione dei compiti connessi alla progettazione e pianificazione*
- Art. 7 - *Sottoscrizione ed utilizzazione degli elaborati*
- Art. 8 - *Spese correnti e strumentali per la progettazione, esecuzione e pianificazione*

#### **TITOLO II: Progettazione e realizzazione di opere pubbliche o di lavori**

- Art. 9 - *Entità del fondo per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici*
- Art. 10 - *Aliquote di ripartizione del fondo per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici*
- Art. 11 - *Tabella di incidenza delle diverse fasi del procedimento di realizzazione dei LL.PP*
- Art. 12 - *Criteri di riparto dell'incentivo nei gruppi di lavoro*

#### **TITOLO III: Redazione degli atti di pianificazione**

- Art. 13 - *Entità del fondo per la pianificazione*
- Art. 14 - *Aliquote di ripartizione del fondo per la pianificazione*
- Art. 15 - *Criteri di ripartizione del fondo nei gruppi di lavoro*

#### **TITOLO IV: Liquidazione ed erogazione degli incentivi**

- Art. 16 - *Impegno di Spesa*
- Art. 17 - *Rendiconto per la liquidazione dell'incentivo*
- Art. 18 - *Liquidazione ed erogazione del fondo per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici*

#### **TITOLO IV : Disposizioni finali e transitorie**

- Art. 19 - *Norme transitorie e finali*

## **TITOLO I – NORME GENERALI**

### **ART. 1**

#### ***(Oggetto del Regolamento)***

Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione ed i criteri per la ripartizione del fondo di cui all'art. 11 della Legge Regionale n° 14 del 2002 e successive modifiche ed integrazioni e si applica ai progetti di lavori ed opere nonché agli atti di pianificazione, comunque denominati, definiti al successivo art. 5.

Al fine di realizzare significative riduzioni dei costi della progettazione, le modalità di ripartizione del fondo devono assicurare, nel rispetto del principio di parità di trattamento e non discriminazione, la più ampia valorizzazione del personale interno in possesso delle abilitazioni professionali per la elaborazione e sottoscrizione di progetti ed atti di pianificazione, nonché il pieno riconoscimento delle professionalità tecniche e amministrative che a vario titolo contribuiscono alla realizzazione delle opere pubbliche della Provincia.

### **ART. 2**

#### ***(Coordinamento con altre Forme di Incentivazione)***

La distribuzione tra gli uffici dell'Amministrazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, previsti dal C.C.R.L., tiene conto dell'assegnazione degli incentivi di cui al presente regolamento.

Per ogni figura professionale coinvolta nelle attività che concorrono alla formazione del fondo per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici, sono fissati i seguenti limiti massimi di incentivo retribuibili annualmente, con esclusione degli oneri riflessi:

- a) per il personale della dirigenza € 30.000,00;
- b) per il restante personale € 20.000,00.

### **ART. 3**

#### ***(Fondo di Perequazione)***

E' costituito un fondo di perequazione per i dipendenti della Provincia di Pordenone, non appartenenti all'Area della Dirigenza né destinatari di incarichi di posizione organizzativa, che a vario titolo nelle diverse unità operative dell'Ente contribuiscono alla realizzazione delle opere pubbliche ed alla elaborazione di atti di pianificazione, previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche e nel Piano Esecutivo di Gestione.

L'elenco dei soggetti e dei rispettivi servizi di appartenenza è redatto annualmente, entro il mese di febbraio, dal Segretario\Direttore Generale su proposta dei Dirigenti interessati, che comunicano i nominativi dei soggetti impegnati nelle attività di cui all'art. 5, specificando il tipo di incarico loro assegnato nell'anno corrente.

L'albo così formulato è inviato, entro 10 giorni dalla sua compilazione, alla R.S.U. ed alle organizzazioni sindacali che hanno titolo per la contrattazione decentrata, che, entro trenta giorni dalla ricezione, possono formulare osservazioni e proposte; decorso tale termine senza alcun rilievo, l'albo dei dipendenti aventi titolo alla distribuzione del fondo perequativo è definitivamente formato.

Il fondo di perequazione viene stabilmente alimentato dalla quota del 5% sugli importi complessivi annui del fondo di incentivazione determinata ai sensi dell'art. 4; occasionalmente si aggiungono al fondo perequativo le eccedenze delle incentivazioni maturate da quei dipendenti che abbiano superato il tetto massimo annuale di cui all'art. 2, nonché le quote di incentivazione assegnate al Servizio Espropriazioni ed al personale amministrativo impegnato nell'attività di pianificazione, nei casi previsti dall'art. 10, comma 2, e dall'art. 14 comma 2, del presente regolamento.

Il fondo è distribuito in parti eguali a tutti i dipendenti che non abbiano superato il tetto massimo, dopo il consuntivo annuale effettuato entro il mese di Marzo dell'anno successivo alla individuazione dei beneficiari.

Dalla distribuzione sono esclusi i dipendenti che senza giustificato motivo abbiano rifiutato, nell'anno di competenza, un incarico tecnico o amministrativo legato alla realizzazione di un'opera pubblica o alla redazione di uno strumento di pianificazione, ovvero hanno espletato in modo non corretto l'incarico affidatogli.

Gli inadempimenti di cui al precedente comma risultano da segnalazione motivata del Dirigente competente effettuata entro il mese di febbraio dell'anno di riparto del fondo perequativo.

#### **Art. 4**

##### ***(Regole generali per la costituzione del fondo per la progettazione e pianificazione)***

Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14, una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 8, comma 6, della legge suddetta, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti dal presente Regolamento, tra Responsabile unico del Procedimento, i Servizi Amministrativi preposti all'espletamento dei procedimenti relativi alla realizzazione dei LL.PP., gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della Direzione dei lavori, del Collaudo nonché quanti, tecnici ed amministrativi, hanno collaborato alla realizzazione dell'opera.

Qualora le attività di Responsabile unico del procedimento, le prestazioni relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, laddove previste, nonché alla direzione lavori siano tutte espletate dai lavoratori dipendenti, il fondo può essere incrementato nella misura massima dell'1%, quindi, complessivamente fino alla percentuale del 2,5% dell'importo posto a base di gara.

Il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti dal presente Regolamento, tra il Responsabile del Procedimento ed i suoi collaboratori ed i dipendenti dell'Amministrazione che abbiano contribuito alla redazione del piano.

Il fondo è da considerarsi comprensivo dei compensi spettanti ai lavoratori dipendenti per l'attività svolta, le imposte e tasse corrispondenti e le quote di contributi a carico degli stessi. Restano escluse le quote di contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali a carico dell'Ente.

Gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione non incidono nella costituzione del fondo in quanto gli stessi costituiscono obbligata conseguenza del salario accessorio e vengono prelevati dalle spese correnti, oneri per il personale dipendente, nella misura stabilita dalla legge.

#### **ART. 5**

##### ***(Progetti ed atti di pianificazione che concorrono alla formazione del fondo)***

Concorrono alla formazione del fondo di cui al precedente art. 4:

- a) i progetti per le opere o lavori che implicano attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di edifici, manufatti, impianti, strade, di adeguamento alle norme di sicurezza, di ingegneria naturalistica e di difesa ambientale, realizzati dalla Provincia; in ogni caso tutti i progetti di lavori pubblici individuati dal programma triennale e dall'elenco annuale dell'Amministrazione Provinciale per i quali necessita la stesura di elaborati progettuali previsti dall'art. 8 della Legge Regionale n° 14/2002 e del suo Regolamento di attuazione.
- b) i progetti non compresi nella lettera a) per i quali l'Amministrazione si assume, a qualsiasi titolo, l'onere della elaborazione nell'interesse di altri Enti pubblici;

- c) gli atti di pianificazione generale, particolareggiata ed esecutiva, per i quali l'Amministrazione si assume, a qualsiasi titolo, l'onere dell'elaborazione, implicanti la produzione di elaborati grafici e normativi, che regolamentino l'assetto urbanistico economico ed ambientale, la rete stradale e dei trasporti pubblici del territorio provinciale.

Concorrendo alla formazione del fondo i progetti originariamente approvati, sono esclusi dall'incentivazione le varianti progettuali, le perizie suppletive e simili.

## **ART. 6**

### ***(Criteri generali di assegnazione dei compiti connessi alla progettazione e pianificazione)***

Nel rispetto del principio di equa distribuzione, a parità di competenze, il Responsabile del procedimento ed i dirigenti delle diverse unità operative coinvolte assegnano i compiti e le funzioni connesse alla progettazione e pianificazione al personale in possesso dei titoli previsti dalla legge per poter progettare, redigere atti di pianificazione, piani di sicurezza e coordinamento, dirigere i lavori, collaudare, nonché al personale dotato delle capacità professionali necessarie per fornire idonea collaborazione tecnico-amministrativa.

L'individuazione dei dipendenti incaricati e la formazione dei gruppi di lavoro sono effettuate, anche trasversalmente in diverse unità operative dell'Ente, con l'obiettivo di assicurare la più ampia valorizzazione delle risorse interne e di perseguire la massima efficienza ed efficacia nell'espletamento delle funzioni relative alla realizzazione dei lavori pubblici e degli strumenti di pianificazione della Provincia.

In relazione all'assetto organizzativo degli uffici provinciali, si stabilisce che, le funzioni ed i compiti del Responsabile del Procedimento sono attribuiti con provvedimento del Direttore Generale/Segretario Generale ad un Dirigente ovvero ad un dipendente inquadrato in categoria D, sentiti i diretti interessati.

## **Art. 7**

### ***(Sottoscrizione ed utilizzazione degli elaborati)***

In conformità a quanto previsto dall'art. 90 comma 4 del D.Lgs. n° 165/2006, i progetti o gli atti di pianificazione sono sottoscritti dai tecnici della Provincia che siano in possesso della relativa abilitazione professionale, indipendentemente dalla loro collocazione organizzativa nei diversi Settori operativi dell'Ente.

I tecnici abilitati che, nel rispetto delle norme di diritto privato e della deontologia professionale, redigono gli elaborati progettuali e ne assumono con la sottoscrizione la paternità e la responsabilità, sono gli autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione.

Il progetto o l'atto di pianificazione resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione committente, che può usarlo per le finalità specifiche per cui è stato commissionato, ovvero per altri scopi inerenti le funzioni pubbliche da essa esercitate.

## **Art. 8**

### ***(Spese correnti e strumentali per la progettazione, esecuzione e pianificazione)***

L'attività espletata dal personale interno viene esperita di norma durante l'orario d'ufficio, le spese necessarie per lo svolgimento dei compiti affidati rientrano nell'ambito delle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda l'uso di beni strumentali, il consumo del materiale, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie allo svolgimento degli incarichi ricevuti.

## TITOLO II – ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

### ART. 9

#### *(Entità del fondo per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici)*

L'importo posto a base di gara da considerare per la determinazione del fondo incentivante è quello indicato nel quadro economico del progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione, ovvero del progetto definitivo nei casi di appalto integrato.

La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare.

La percentuale da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, è calcolata effettuando la somma tra una delle aliquote percentuali di cui alla seguente lettera a) ed una di quelle di cui alla seguente lettera b) moltiplicata per uno degli indici di cui alla lettera c):

**a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come di seguito:**

- 0,80% per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda € 500.000,00;
- 0,75% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 500.000,01 e € 1.500.000,00;
- 0,70% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 1.500.000,01 e € 5.000.000,00;
- 0,65% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 5.000.000,01 e € 20.000.000,00;
- 0,50% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 20.000.000,01 e € 70.000.000,00;
- 0,30% per progetti il cui importo posto a base di gara è maggiore di € 70.000.000,01;

**b) aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera determinata come di seguito:**

- 0,70% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
- 0,60% per progetti di manutenzione straordinaria di tipo complesso che richiedono notevole impegno e responsabilità nell'elaborazione progettuale;
- 0,25% per progetti di manutenzione straordinaria o ordinaria di modesta complessità;

**c) indice pari a:**

- 1,00 da applicare per lavori di tipo edile ed impiantistico;
- da 0,80 a 1,00, sulla base di specificazione motivata del R.U.P, da applicare per lavori di tipo stradale, comprese le infrastrutture ed i manufatti di tipo idraulico e di difesa fluviale, di stabilità di pendii.

L'entità del fondo, così determinato, è aumentato, per gli interventi complessi, nella misura massima dell'1% allorquando ricorrono le circostanze previste dall'art. 4 comma 2.

La determinazione della percentuale complessiva dell'incentivo relativa a ciascun progetto compete al Segretario/Direttore Generale su proposta motivata del Dirigente competente per la progettazione.

### Art. 10

#### *(Aliquote di ripartizione del fondo per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici)*

Tenuto conto della organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, che, ai fini della realizzazione di lavori pubblici, richiede l'intervento contestuale di diverse unità operative con responsabilità direzionali affidate a diversi dirigenti, il fondo relativo ad un'opera o lavoro pubblico, determinato con criteri di cui al precedente articolo 9, è ripartito tra i diversi gruppi di lavoro come segue:

- a) Responsabile unico del Procedimento e collaboratori alle sue dipendenze: 10%
- b) Servizio Gestione Amministrativa LL.PP.: 10%

- c) Servizio Espropriazione per le opere che richiedono procedure espropriative 8%
- d) Incaricati della progettazione e loro collaboratori: 30%
- e) Incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro collaboratori: 3%
- f) Incaricati della direzione dei lavori e loro collaboratori: 25%
- g) Incaricati della sicurezza in fase di esecuzione: 5%
- h) Incaricati del collaudo e loro collaboratori: 4%
- i) Fondo di perequazione di cui all'art. 5: 5%

Per i lavori e le opere non richiedenti procedure di espropriazione la quota assegnata normalmente al servizio competente confluisce nel fondo di perequazione di cui all'art. 3.

#### **ART. 11**

#### **(Tabella di incidenza delle diverse fasi del procedimento di realizzazione dei LL.PP.)**

La specifica aliquota di ripartizione del fondo spettante, ai sensi dell'art. 12, a ciascuna unità di personale impegnato nella realizzazione di opere pubbliche, è individuata sulla base della seguente tabella "A", indicante le quote percentuali dell'incentivo da assegnare ai gruppi di lavoro in rapporto alle prestazioni rese in ciascuna fase del procedimento, al netto della quota perequativa:

<b>Tabella "A": Incidenza percentuale delle singole attività sul totale</b>			
	<b>Gruppi di lavoro</b>	<b>Attività</b>	<b>Incidenza</b>
<b>1</b>	Responsabile del Procedimento e suoi diretti collaboratori	Gestione iter attuativo di tutte le fasi di progettazione	5%
	Servizio Gestione Lavori Pubblici.	Affidamento incarichi professionali, approvazione dei diversi livelli di progettazione. Verifica capitolati	5%
<b>2</b>	Progettisti del preliminare e loro collaboratori	Progettazione preliminare	8%
<b>3</b>	Progettisti del definitivo e loro collaboratori	Progettazione definitiva	10%
	Servizio espropriazioni	Redazione Piani particellari, procedimento acquisizione di proprietà delle aree o di altri diritti reali	8%
<b>4</b>	Progettisti dell'esecutivo e loro collaboratori	Progettazione esecutiva	12%
<b>5</b>	Responsabile del procedimento e suoi diretti collaboratori	Gestione iter attuativo della fase di ricerca contraente	2%
	Servizio Gestione LL.PP. procedura di evidenza pubblica	Procedure di gara, verifiche requisiti contraente pubblico aggiudicazione e stipula del contratto	3%
<b>6</b>	Responsabile e coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e suoi collaboratori	Adempimenti in materia di sicurezza cantieri	3%
<b>7</b>	Responsabile del procedimento e suoi diretti collaboratori	Gestione iter attuativo in fase di esecuzione	3%
	Servizio Gestione LL.PP. in fase di esecuzione	Subappalti, perizie e pagamenti s.a.l. approvazione certificati di regolare esecuzione, collaudo e quadro economico finale	2%
<b>8</b>	Direttore dei lavori ed Ispettori di cantiere	Direzione lavori	14%
<b>9</b>	Direttore Operativo dei lavori e suoi collaboratori	Assistenza lavori	5%

1 0	Direttore Lavori, Direttore operativo e loro collaboratori	Contabilità lavori	6%
1 1	Responsabile e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e suoi collaboratori	Adempimenti in materia di sicurezza cantieri	5%
1 2	Collaudatori e loro collaboratori	Collaudi	4%
1 3	Quota di perequazione		5%

Nei casi in cui, per le caratteristiche dell'opera o dei lavori, le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva siano unificate nella produzione di un progetto definitivo - esecutivo, la percentuale di incidenza di tale attività è data dalla somma delle due aliquote corrispondenti alle distinte fasi.

Qualora determinati progetti non richiedono l'elaborazione del Piano di sicurezza e coordinamento, l'aliquota spettante al coordinatore della sicurezza e suoi collaboratori in fase di progettazione, pari al 3%, è addizionata a quella della progettazione esecutiva; parimenti, l'aliquota spettante al coordinatore della sicurezza e suoi collaboratori in fase di esecuzione, pari al 5%, è addizionata a quella spettante al Direttore dei lavori.

Nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito con quello di regolare esecuzione l'aliquota spettante al collaudatore è addizionata a quella spettante al Direttore dei lavori ed ai suoi collaboratori in fase di contabilità dei lavori.

Qualora determinate fasi della progettazione, specifici elaborati, calcoli, studi o indagini, previsti dall'art. 9 della L.R. n° 14 del 2002 e dal suo Regolamento di attuazione, ovvero determinate funzioni, quali direzione dei lavori, direzione operativa, coordinamento sicurezza o collaudo, richiedano l'apporto di professionisti esterni, il valore specifico degli incentivi assegnanti per le singole prestazioni, così come desumibili dalla tabella "A", sono ridotti proporzionalmente all'importo delle prestazioni professionali acquisite all'esterno dell'Ente, secondo la seguente relazione numerica:

$$I_e = I_p - (I_p \times P_e / P_m) \text{ dove}$$

$I_e$  indica l'aliquota effettiva dell'incentivo corrisposto,

$I_p$  indica aliquota prevista dalla tabella "A" di incidenza,

$P_e$  il valore specifico della prestazione fornita dal professionista esterno,

$P_m$  il valore complessivo della intera prestazione corrispondente alla fase della tabella di incidenza, determinato con le tariffe professionali di riferimento individuate in conformità alla vigente normativa.

Nei casi in cui intere fasi di progettazione, ovvero le funzioni di Responsabile del procedimento, quelle relative alla sicurezza nei cantieri, direzione dei lavori e collaudo siano assolte interamente da professionisti esterni, le percentuali di incidenza corrispondenti alle prestazioni non assolte dai dipendenti dell'Ente costituiscono economie di bilancio.

Non essendo prevista alcuna collaborazione esterna per le funzioni svolte da tale unità operative, le quote assegnate al Servizio LL.PP. non sono soggette ad alcuna riduzione.

## ART. 12

### *(Criteri di riparto dell'incentivo nei gruppi di lavoro)*

Nell'ambito delle specifiche quote individuate dalla precedente tabella di incidenza, il Responsabile unico del procedimento individua, sentiti i diretti interessati, le aliquote spettanti ai diversi dipendenti che collaborano alla realizzazione delle varie fasi della progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori, facendo corrispondere la misura dell'incentivo individuale alle responsabilità ed agli impegni assunti da ciascun soggetto.

Di norma il riparto dell'incentivo nei gruppi operativi impegnati nelle varie fasi è effettuato secondo le aliquote che seguono:

- |  |              |
|--|--------------|
| a) Responsabile unico del Procedimento:                  | da 50% a 90% |
| b) Collaboratori del Responsabile unico del Procedimento | da 10% a 50% |

- c) Progettista, ovvero il/i tecnico/i che ha/hanno redatto il progetto e che assume/assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati architettonici, impiantistici, strutturali, di valutazione ambientale e simili: da 45% a 80%;
- d) Collaboratori Tecnici, ovvero i componenti del gruppo di progettazione che hanno contribuito alla redazione del progetto come disegnatori, computisti e simili: da 20% a 55%;
- e) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: da 80% a 100%
- f) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: da 80% a 100%
- g) Eventuali collaboratori dei coordinatori per la sicurezza: da 0 a 20%
- h) Direttore dei lavori compreso accatastamento: da 75% a 100%
- i) Ispettore di cantiere: da 0 a 25%
- j) Direttori operativi: da 75% a 100%
- k) Assistenti direttori operativi: da 0 a 25%
- l) Collaudatore o direttore dei lavori nel caso di emissione di Certificato di Regolare Esecuzione: da 80% a 100%
- m) Collaboratori del collaudatore: dal 0% al 20%

Al Responsabile del Procedimento che operi singolarmente spetterà anche la quota parte del fondo riservata ai collaboratori.

Il progettista o il direttore dei lavori che, nei casi di progettazione e realizzazione di lavori di non rilevante complessità, operino senza l'apporto di alcun collaboratore, hanno diritto alla percezione dell'intera quota assegnata per tale attività.

Qualora la funzione del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e quelle in fase di esecuzione siano svolte allo stesso soggetto, al medesimo va riconosciuta la percentuale di riparto derivante dalla somma delle aliquote assegnate alle due figure professionali, ferma restando la quota prevista per eventuali suoi collaboratori.

Tenuto conto della stabilità e ricorrenza delle funzioni esercitate dai dipendenti del Servizio Gestione LL.PP., il dirigente, sentiti i diretti interessati, fissa annualmente con propria determinazione le quote assegnate a ciascun dipendente della sua unità operativa, in relazione alle responsabilità connesse alle prestazioni da svolgere.

Considerate le diverse funzioni tecniche ed amministrative svolte, il dirigente del Servizio espropriazione per pubblica utilità fissa con propria determinazione, le quote assegnate a ciascun dipendente di tale unità operativa, sentiti i diretti interessati.

### **TITOLO III - REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE**

#### **Art. 13**

#### ***(Entità del fondo per la pianificazione)***

L'entità del fondo per la pianificazione è pari al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione degli atti pianificazione di cui all'art. 5 comma 1 lettera c).

L'importo su cui è determinato l'incentivo, nella predetta aliquota del 30%, è quello calcolato sulla base delle tariffe professionali di riferimento relative agli strumenti di pianificazione, individuate in conformità alle specifiche normative vigenti.

Per la determinazione delle tariffe di cui al precedente comma, non si considerano le spese per le prestazioni affidate a liberi professionisti per l'effettuazione di studi ed analisi necessari per definire ed inquadrare il territorio, che devono essere messe a disposizione del progettista del piano a cura e spese dell'Amministrazione.

E' parimenti esclusa dal calcolo delle predette tariffe, quindi esclusa dalla determinazione degli incentivi, la prestazione per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CE.

Qualora siano presenti all'interno dell'Ente le professionalità per espletare le attività di cui ai commi 3 e 4, è possibile affidare loro tali incarichi specifici, riconoscendogli un incentivo esattamente pari al 30% della tariffa professionale di riferimento per il libero professionista incaricato delle medesime prestazioni.

**Art. 14**  
**(Aliquote di ripartizione del fondo per la pianificazione)**

Il fondo relativo alla realizzazione di uno strumento di pianificazione determinato ai sensi dell'art. 13 è ripartito tra i gruppi di lavoro come segue:

- |   |     |
|---|-----|
| a) Responsabile del procedimento e sui diretti collaboratori: | 15% |
| b) Gruppo di progettazione:                                   | 70% |
| c) Collaboratori amministrativi del gruppo di progettazione:  | 10% |
| d) Fondo di perequazione:                                     | 5%  |

Qualora l'elaborazione di uno strumento di pianificazione non necessiti dell'apporto di Collaboratori amministrativi specificamente impegnati per la stesura delle norme di attuazione e direttive di piano, nonché per la realizzazione dell'iter complesso di adozione e di approvazione dello piano stesso, la quota loro spettante si riversa nel fondo di perequazione

**Art. 15**  
**(Criteri di ripartizione del fondo nei gruppi di lavoro)**

La redazione dell'atto di pianificazione si articola di norma nelle fasi descritte nella seguente tabella "B", a cui corrispondono le percentuali del fondo da assegnare ai gruppi di lavoro, in rapporto alle prestazioni rese in ciascuna fase, al netto della quota perequativa:

<b>Tabella "B": fasi della pianificazione e loro incidenza sul totale delle attività</b>			
	<b>Fase</b>	<b>Attività</b>	<b>Incidenza</b>
<b>1</b>	<b>Documento Preliminare</b>	Formulazione della proposta di elaborazione di uno strumento di pianificazione con stesura di dettagliata relazione illustrativa in cui si evidenziano le motivazioni della proposta nonché gli strumenti e le finalità generali del piano	10%
<b>2</b>	<b>Costruzione del Quadro Conoscitivo</b>	Documento di Rappresentazione dello stato di fatto corredato dalle relazioni analitico descrittive e dagli elaborati grafici e numerici finalizzate alla valutazione dell'uso attuale di territorio e delle sue reti organizzate	25%
<b>3</b>	<b>Elaborazione Documento di Pianificazione</b>	Relazione esplicativa - descriva degli obiettivi generali e di settore assunti in sede di piano, dei criteri programmatici e di metodo seguiti, delle scelte operate; rappresentazioni grafiche che delineano l'assetto dell'ambito territoriale previsto dal piano ed assicurino l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti; formulazione di norme di attuazione comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche, nonché le eventuali direttive ed i criteri metodologici per la formazione dei piani di grado subordinato	50%
<b>4</b>	<b>Adozione/approvazione</b>	Predisposizione di tutti gli atti amministrativi ed espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla legge per l'adozione ed approvazione dello strumento di pianificazione.	10%
<b>5</b>	<b>Quota di perequazione</b>		5%

Qualora, nell'ambito delle fasi sopra elencate, i dipendenti della Provincia effettuino prestazioni professionali parziali, essendo affiancati da professionisti esterni, le percentuali di incidenza

devono essere ridotte proporzionalmente al valore delle prestazioni professionali acquisite all'esterno dell'Ente, secondo la relazione numerica:  $I_e = I_p - (I_p \times P_e / P_m)$  dove

$I_e$  indica l'aliquota effettiva dell'incentivo corrisposto,

$I_p$  indica aliquota prevista dalla precedente tabella "B",

$P_e$  il valore specifico della prestazione fornita dal professionista esterno,

$P_m$  il valore complessivo della intera prestazione corrispondente alla fase della tabella di incidenza, determinato con le stesse tariffe professionali utilizzate per la determinazione del fondo di pianificazione.

Le attività corrispondenti ad una o più fasi che non siano effettuate dai dipendenti della Provincia costituiscono economie di bilancio.

Il Responsabile del procedimento individua, sentiti i diretti interessati, le aliquote spettanti ai diversi dipendenti che, nell'ambito dei gruppi di lavoro di cui all'art. 14, concorrono alla realizzazione dello strumento di pianificazione, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto.

Di norma il riparto dell'incentivo nei gruppi operativi impegnati nelle varie fasi è effettuato nel rispetto delle seguenti aliquote:

- a) Responsabile del Procedimento: da 50% a 90%
- b) Collaboratori amministrativi del Responsabile del Procedimento: da 10% a 50%
- c) Progettista capogruppo, ovvero il tecnico abilitato che assevera il lavoro concettuale e sottoscrive l'atto di pianificazione con assunzione della responsabilità professionale della sua redazione: da 45% a 60%
- d) Co-progettisti con o senza responsabilità della sottoscrizione: da 30% a 45%
- e) Collaboratori Tecnici: da 10% a 25%
- f) Collaboratori amministrativi del gruppo di progettazione: 10% ripartita secondo indicazione del progettista capogruppo.

Al Responsabile del Procedimento che operi singolarmente spetterà anche la quota parte del fondo riservata ai collaboratori.

Nei casi di elaborazione di strumenti di pianificazione di non rilevante complessità, i progettisti che operino senza l'apporto di alcun collaboratore hanno diritto alla percezione dell'intera quota assegnata per tale attività.

Qualora operi un solo progettista affiancato da collaboratori tecnici, a quest'ultimi è assegnata una quota variabile compresa tra 25% e 35%.

## **TITOLO IV – LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI**

### **Art. 16**

#### ***(Impegno di Spesa)***

Gli importi corrispondenti alle percentuali predeterminate di incentivo devono essere previsti nei quadri economici delle opere o dei lavori, ovvero degli strumenti di pianificazione.

L'imputazione della spesa per l'erogazione degli incentivi connessi all'attività di progettazione di lavori pubblici è effettuata a carico del capitolo che finanzia l'opera o il lavoro; viceversa, la spesa per incentivi generati dall'attività di pianificazione è imputata ai capitoli degli stanziamenti annuali riservati alle spese generali di progettazione.

### **Art. 17**

#### ***(Rendiconto per la liquidazione dell'incentivo)***

Nel rispetto delle modalità e tempi di erogazione degli incentivi previsti dal seguente articolo 18, il Responsabile del Procedimento, sentiti i dirigenti del personale impegnato, ha l'obbligo di effettuare il rendiconto sintetico delle prestazioni rese dai soggetti direttamente impegnati nella realizzazione dell'opera o dello strumento di pianificazione.

Tale rendiconto specifica i soggetti partecipanti al gruppo di lavoro, le prestazioni specifiche rese e le percentuali di ripartizione dell'incentivo, nonché i valori necessari al corretto computo della

eventuale incidenza delle prestazioni professionali affidate a liberi professionisti, che, conformemente alle disposizioni degli articoli 11 e 15, determinano la proporzionale riduzione dell'aliquota del compenso incentivante.

Il rendiconto del Responsabile del procedimento costituisce il presupposto per la determinazione dell'incentivo; esso attesta la conformità della proposta di liquidazione dei compensi agli atti di costituzione del gruppo di lavoro, l'avvenuto accertamento della rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché l'effettiva quota di partecipazione di ogni singolo dipendente, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto.

#### **Art. 18**

#### ***(Liquidazione ed erogazione del fondo per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici)***

In conformità alle norme del presente regolamento, il calcolo e la liquidazione degli importi relativi agli incentivi delle prestazioni professionali ivi previste competono dal Servizio Gestione Lavori Pubblici.

La liquidazione degli incentivi ed il connesso impegno di spesa viene effettuato con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Lavori Pubblici sulla base del rendiconto del Responsabile del procedimento.

Il Dirigente del Servizio Gestione Lavori Pubblici, fatte salve le eccezioni di cui ai successivi commi, dispone la liquidazione e la erogazione dei compensi, solo in seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori, e dopo l'adozione degli atti di pianificazione.

Le liquidazioni relative alla direzione lavori e collaudo nonché al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono effettuate dopo il collaudo o la certificazione della regolare esecuzione dell'opera.

Qualora un progetto o un atto di pianificazione della Provincia sia stato redatto solo a livello preliminare e non sia seguito dalla progettazione definitiva ed esecutiva o dalle successive fasi di pianificazione, non si dà luogo alla liquidazione ed all'erogazione di alcuna incentivazione.

Qualora un progetto, o una fase dello stesso, ovvero un atto di pianificazione sia stato redatto dai dipendenti provinciali nell'interesse di altri Enti sulla base di delegazioni amministrative, accordi di programma ed altre forme di collaborazione, il costo delle incentivazioni deve essere a carico dell'Ente delegante; la determinazione del valore dell'incentivo è effettuata in relazione alla prestazione effettivamente eseguita e con l'applicazione dei criteri di quantificazione dell'aliquota, di individuazione dell'incidenza delle fasi del procedimento e di riparto previsti dal presente regolamento; l'incentivo così determinato viene liquidato ed erogato solo a seguito dell'approvazione dei progetti o del piano e dell'effettivo trasferimento alla Provincia dei fondi stanziati dagli Enti destinatari della progettazione o degli atti di pianificazione.

Al Dirigente del Servizio Gestione Lavori Pubblici compete la distribuzione del fondo perequativo di cui all'art. 3, previo accertamento della sua entità e della sussistenza dei presupposti per l'erogazione ai legittimi beneficiari.

### **TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 19**

#### ***(Norme transitorie e finali)***

Il regolamento espresso dal contratto decentrato del 16 marzo 2004 è abrogato.

Le norme del presente Regolamento si applicano anche ai progetti e piani che siano stati avviati prima della sua entrata in vigore, se le rispettive quote di incentivazione non sono ancora state individuate e/o liquidate.

Il presente regolamento resta in vigore per un periodo di quattro anni, salvo disdetta anticipata di una delle parti firmatarie della contrattazione decentrata da cui le presenti norme derivano.